

Codice A1906A

D.D. 8 giugno 2023, n. 244

**L.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 Istanza di rinnovo dell'autorizzazione relativa all'ultimazione del progetto esecutivo "Interventi di riqualificazione naturalistico - ambientale della golena del fiume Po tramite attività di cava in località Baraccone nel Comune di Casale Monferrato (AL)". Proponente Società ALLARA S.p.A. Pos. M0216A.**



**ATTO DD 244/A1906A/2023**

**DEL 08/06/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** L.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 Istanza di rinnovo dell'autorizzazione relativa all'ultimazione del progetto esecutivo "Interventi di riqualificazione naturalistico - ambientale della golena del fiume Po tramite attività di cava in località Baraccone nel Comune di Casale Monferrato (AL)". Proponente Società ALLARA S.p.A. Pos. M0216A.

Premesso che:

In data 06/03/2023 con nota nostro prot. 2414, l'arch. Giuseppe Balbo in qualità di Legale Rappresentante della società Allara S.p.A. ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016 dell'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 577 del 7 settembre 2015, per la coltivazione della cava sita in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato, prorogata con determinazione dirigenziale n. 257 del 2 settembre 2020 alla data del 6 marzo 2023;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-7 del 9 maggio 2005, è stato rilasciato ai sensi della l.r. 40/1998 il Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto "Intervento di riqualificazione naturalistico - ambientale della golena del fiume Po tramite attività di cava in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato" presentato dalla Società Allara S.p.A., comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche e quindi anche di quelle previste ex art. 159 D.lgs 42/2004 come da nota n° 5556/19/19.20 del 21/02/2005 del Settore Gestione Beni Ambientali;

la competenza per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione è in capo alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 23/2016, in quanto il sito è ricompreso entro le Aree protette della Fascia Fluviale del Po, sulle quali, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po"; l'attività oggetto della presente determinazione ricade all'interno della zona individuata nello Schema Grafico n. 4 del Piano d'Area

delle Fasce Fluviali del Po;

Considerato che:

il RUP con nota prot. n. 3236 del 23/03/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento a far data dal 6 marzo 2023 e convocato per il giorno 20 aprile 2023 la prima Conferenza di Servizi, in modalità sincrona in videoconferenza, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, relativamente all'istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016 dell'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 577 del 7 settembre 2015, per la coltivazione della cava sita in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato, prorogata con determinazione dirigenziale n. 257 del 2 settembre 2020 alla data del 6 marzo 2023;

l'istante richiede il rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata per la durata di n. 2 anni (anni due) per il completamento dei lavori di recupero ambientale della cava più i successivi tre anni previsti dalla normativa regionale per la cura e manutenzione delle opere a verde;

l'autorizzazione paesaggistica è ancora in corso di validità in quanto rilasciata dal comune di Casale Monferrato con atto n. 9 del 28/08/2020;

durante la Conferenza di Servizi del 20 aprile 2023, si è preso atto che il progetto presentato prevede un periodo di anni 2 ai fini del completamento del recupero ambientale per le aree autorizzate ex l.r. 23/2016 mentre per il completamento delle aree esterne alle aree autorizzate ai sensi della l.r. 23/2016, ma ricomprese nella convenzione con l'Ente Parco, la ditta prevede un ulteriore periodo di 3 anni per un totale di 5 anni;

lo stato di avanzamento dei lavori eseguito e le volumetrie estratte corrispondono a:

1° Lotto, risulta ultimato. Interessata una superficie di m<sup>2</sup> 81.779 ed estratti mc 315.000. La massima profondità di scavo raggiunta è quota 93,00 ed è stato messo a dimora un volume di mc 40.890 di terreno vegetale.

2° Lotto, risulta ultimato. Interessata una superficie di m<sup>2</sup> 56.547 ed estratti mc 285.300. La massima profondità di scavo raggiunta è quota 85,00 ed è stato messo a dimora un volume di mc 28.274 di terreno vegetale.

3° Lotto, risulta ultimato. Interessata una superficie di m<sup>2</sup> 75.944 ed estratti mc 596.748. La massima profondità di scavo raggiunta è quota 74,00 ed è stato messo a dimora un volume di mc 37.290 di terreno vegetale.

4° Lotto, risulta ultimato. Interessata una superficie di m<sup>2</sup> 55.320 ed estratti mc 206.400. La massima profondità di scavo raggiunta è quota 95,50 ed è stato messo a dimora un volume di mc 27.660 di terreno vegetale.

5° Lotto, risulta ultimato. Interessata una superficie di m<sup>2</sup> 65.893 ed estratti mc 309.700. La massima profondità di scavo raggiunta è quota 96,40 ed è stato messo a dimora un volume di mc 32.947 di terreno vegetale.

6° Lotto, risulta ultimato. Interessata una superficie di m<sup>2</sup> 73.580 ed estratti mc 396.800. La massima profondità di scavo raggiunta è quota 96,40 ed è stato messo a dimora un volume di mc 35.530 di terreno vegetale.

7°. Lotto, risulta ultimato. Interessata una superficie di m<sup>2</sup> 75.084 ed estratti mc 480.540. La massima profondità di scavo raggiunta è quota 96,40 ed è stato messo a dimora un volume di mc 37.542 di terreno vegetale.

8° Lotto, risulta ultimato. Interessata una superficie di m<sup>2</sup> 72.627 ed estratti mc 502.280. La massima profondità di scavo raggiunta è quota 96,40 ed è stato messo a dimora un volume di mc 101.678 di terreno vegetale.

9° Lotto, risulta ultimato. Interessata una superficie di m<sup>2</sup> 63.126 ed estratti mc 371.912. La massima profondità di scavo raggiunta è quota 96,40 ed è stato messo a dimora un volume di mc 83.364 di terreno vegetale.

L'intervento estrattivo in oggetto si è sostanzialmente completato per quanto attiene l'attività

estrattiva, mentre necessita ancora di pochi interventi di completamento infrastrutturale per quanto attiene il recupero ambientale; il disposto autorizzativo che si intende rinnovare per ulteriori due anni è la Determina Dirigenziale Regionale n. 257 del 2 settembre 2020, che aveva prorogato l'autorizzazione precedente fino al 6 marzo 2023 più ulteriori 6 mesi per il recupero.

Oltre alle normali opere di manutenzione gli interventi si concentreranno sugli elementi infrastrutturali che dovranno garantire e rendere il più possibile efficiente la fruizione turistico – ricreativa dell'area nel suo complesso. In particolare saranno realizzati e collocati sulle aree previste dal progetto:

- N. 5 piattaforme galleggianti rivegetate per favorire la colonizzazione dell'avifauna;
- N. 2 isolotti galleggianti;
- N. 6 capanni per birdwatching;
- N. 1 giardino delle farfalle (area rivegetata con flora attrattiva per i lepidotteri);
- N. 11 passerelle per attraversamento delle vie d'acqua per dare continuità ai percorsi;

Si provvederà inoltre al tracciamento e alla realizzazione della rete sentieristica ciclo-pedonale che solcherà il compendio naturalistico secondo il disegno di progetto, aprendo la vegetazione fitta (se presente), con eventuale inghiaimento.

Inoltre durante la Conferenza di Servizi del 20 aprile 2023, si è preso atto del contributo espresso con nota n. 4421 del 20/04/2023 dall'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, con il quale è stato dichiarato che non sussistono osservazioni di rilievo in merito al rinnovo dell'autorizzazione di 24 mesi, ai sensi della l.r. 23/2016, e sottolineata la necessità di predisporre un cronoprogramma di massima, relativo alle opere di smantellamento dell'area di cantiere (compresi gli edifici tutti) e la riqualificazione dell'area, subordinato alle tempistiche per l'acquisizione delle autorizzazioni finalizzate alla ricollocazione degli impianti. Il progetto di recupero dovrà essere concordato con l'Ente-Parco come previsto dalla convenzione sottoscritta tra la società ALLARA S.p.A. e l'Ente di Gestione;

per quanto concerne il recupero delle aree esterne alle aree autorizzate ai sensi della l.r. 23/2016, dunque escluse dall'istanza in oggetto, ma ricomprese nella convenzione tra la Ditta e l'Ente Parco, qualunque possa essere l'accordo finale di detta convenzione, lo stato dei luoghi che verrà deciso e realizzato dovrà essere compatibile con la pianificazione di bacino; ciò in considerazione della collocazione in fascia A del PAI e nello scenario di pericolosità "H" del PGRA degli edifici legati all'attività estrattiva e del loro possibile riutilizzo per finalità turistiche;

alla fine dei lavori la Conferenza dei Servizi ha espresso all'unanimità parere favorevole, unicamente per l'istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016, per il completamento del recupero ambientale della cava sita in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato, pertanto al termine dei tre anni di cure colturali saranno verificati unicamente i ripristini ambientali dell'area che è stata oggetto di attività estrattiva e sarà svincolata la polizza fideiussoria considerando concluso l'intervento estrattivo;

Preso infine atto che:

l'approvazione del progetto, garantisce un recupero morfologico ed ambientale con fini naturalistico-ricreativi dell'area, ed assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

l'istruttoria è stata condotta ai sensi dell'art 10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;

l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo.

Considerato che:

che il progetto presentato non comporta nessuna modifica al progetto di coltivazione, e che i lavori residui comportano solo opere di recupero morfologico ed ambientale;

che con nota prot. n. 6036 del 30/05/2023 la società ALLARA S.p.A. ha presentato il Certificato di Registrazione EMAS, n. di registrazione IT-002221 registrato in data 26 maggio 2023;

il computo dei nuovi interventi di recupero ambientale è stato quantificato tenendo conto della registrazione EMAS prodotta dalla società istante, pertanto la fideiussione esistente dovrà essere sostituita o integrata per un importo totale di € 1.188.850 € (unmilioneottantottomilaottocentocinquanta) da intestare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019.

Per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, con la Determina Dirigenziale del Settore Polizia mineraria, cave e torbiere della Regione Piemonte n. 577 del 7 settembre 2015 e prorogata con determinazione dirigenziale n. 257 del 2 settembre 2020, per anni due con scadenza al 6 marzo 2025 per il completamento dei lavori di recupero morfologico-ambientale della cava più i successivi tre anni previsti dalla normativa regionale per la cura e manutenzione delle opere a verde;

la fideiussione esistente, nel termine di 30 giorni dal rilascio del presente atto autorizzativo, dovrà essere sostituita o integrata per un importo totale di € 1.188.850 € (unmilioneottantottomilaottocentocinquanta), ed intestata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019;

dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale del Settore Polizia mineraria, cave e torbiere della Regione Piemonte n. 577 del 07/09/2015;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/2016;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- DGR 5 aprile 2019 n. 17-8699 "Art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera";
- D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- la DGR n.1-4936 del 29 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024;
- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

- la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA) ";
- la D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 "Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale online".;

*determina*

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di autorizzare ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con la Determina Dirigenziale del Settore Polizia mineraria, cave e torbiere della Regione Piemonte n. 577 del 7 settembre 2015 e prorogata con determinazione dirigenziale n. 257 del 2 settembre 2020, per anni due con scadenza al 6 marzo 2025 per il completamento dei lavori di recupero morfologico-ambientale della cava più i successivi tre anni previsti dalla normativa regionale per la cura e manutenzione delle opere a verde;

la fideiussione esistente, nel termine di 30 giorni dal rilascio del presente atto autorizzativo, dovrà essere sostituita o integrata per un importo totale di € 1.188.850 € (unmilionecentottantottomilaottocentocinquanta), ed intestata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019;

dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale del Settore Polizia mineraria, cave e torbiere della Regione Piemonte n. 577 del 07/09/2015;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi degli artt. 23 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE  
(A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)  
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini